

## TORNATA DEL 12 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Risultato della nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Approvazione del progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafo-elettrica — Relazione ed approvazione del progetto di legge per un mutuo di lire 500 mila da contrarsi a carico della provincia di Cuneo — Discussione del progetto di legge per lo stabilimento della contribuzione prediale in Sardegna — Discorso del senatore Musio, e sua proposta sospensiva combattuta dai senatori Vesme ed Alberto della Marmora, non che dal ministro delle finanze — Contro osservazioni del senatore Musio — Replica del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

**DI VESME, segretario,** legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

**PRESIDENTE.** Si dà conoscenza alla Camera del sunto delle petizioni ultimamente giunte.

**QUARELLI, segretario,** legge:

630. I mastri calzolari di Albenga porgono nuove istanze al Senato onde ottenere qualche provvedimento in ordine alla amministrazione del così detto *Vecchio monte dei calzolari*.

631. I vescovi delle diocesi del Piemonte, di Nizza e della Liguria,

632. I parroci e sacerdoti della vicaria di Sant'Antonio, diocesi di Susa,

633. I parroci e sacerdoti della vicaria d'Almese, id.,

634. Il capitolo cattedrale di S. Giusto di Susa, id.,

635. I parroci e sacerdoti della vicaria di Bardonnèche, id.,

636. I parroci della cattedrale di Susa e delle chiese suburbane, id.;

637. I parroci di Chaumont, Exilles e Salbertrand, id.;

638. I parroci del vicariato di Novalesa, id.,

639. I parroci e sacerdoti della vicaria di Mattie, id.,

640. I parroci e sacerdoti della vicaria di Cesanne, id.,

641. I parroci della vicaria d'Oulx, id.,

642. Il vicario foraneo e tre sacerdoti di Vico Canavese, Meugliano e Novaregla, diocesi d'Ivrea,

643. L'arciprete e sacerdoti di Borgomasino,

644. Cento cinquantuno individui del comune di San Benigno, provincia di Torino,

645. Ventitré individui del comune di Quincinetto, provincia d'Ivrea,

646. Ventiquattro individui del comune di Brosso, id.,

647. Settantuno individui del comune di Bollengo, id.,

648. Dieci individui del comune di Nomaglio, id.,

649. Quattordici individui del comune di Drusacco, id.,

650. Cento sette individui del comune di Montalenghe, id.,

651. Quindici individui del comune di Foglizzo, provincia di Torino,

652. Ventitré individui del comune di Montallo, provincia d'Ivrea,

653. Ottantuno individui del comune di Bollengo, id.,

654. Undici individui del comune di Carema, id., rassegnano al Senato le loro proteste motivate contro il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

**PRESIDENTE.** Queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione che il Senato ha stabilito debba occuparsi dell'esame della legge sul contratto civile del matrimonio.

Questa Commissione appunto stamane è stata negli uffici nominata nel modo determinato nell'ultima seduta, e fattosi lo spoglio dei voti dal primo ufficio, risultò composta dei seguenti signori senatori: Sclopis, Cristiani, Stara, De Margherita, Alfieri, Des Ambrois, Fraschini.

### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFO-ELETTRICA DA TORINO AL CONFINE FRANCESE.

**PRESIDENTE.** Pongo prima in discussione la legge di cui si è fatta la relazione ultimamente, per lo stabilimento di una linea telegrafo-elettrica da Torino al confine francese per Ciamberi.

Il progetto di legge è il seguente (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 208).

È aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

« Art. 1. Sarà stabilita una linea telegrafo-elettrica da Torino a Ciamberi per Susa, Lansleborgo e San Giovanni di Moriana, con facoltà al Governo di condurla sino al confine francese di Chapareillan mediante una diramazione che si stacchi dalla linea principale fra Montmeillan e Ciamberi. »

(È approvato.)

« Art. 2. È stanziata a quest'effetto nel bilancio 1852 delle strade ferrate alla categoria 31, sotto la denominazione di *Telegrafo elettro-magnetico*, la somma di lire 287,000 ripartita come segue:

« Spese di costruzione e primo stabilimento L. 271,704 50	
« Spese di esercizio durante il 4° trimestre 1852. . . . . »	15,295 50
Totale . . . . .	L. 287,000 »

(È approvata.)

Differisco a provocare lo squittinio sino a che siano votate le altre leggi.

**RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN MUTUO DI LIRE 500,000 DA CONTRARSI A CARICO SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per l'autorizzazione alla provincia di Cuneo di contrarre un mutuo.

**QUARELLI, relatore,** legge la relazione. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 923.)

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di proporre alla Camera che voglia procedere nell'esame di questa legge come ha fatto per altre in eguale condizione, cioè passare senza più alla discussione non ostante che non sia ancora stampata e distribuita la relazione.

Chi intende di approvare, sorga.

(È approvato.)

Ho l'onore di leggere il testo della legge. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 920.)

È aperta la discussione generale.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DI CASTAGNETTO.** Non risultando dal progetto di legge in discussione a qual interesse la provincia di Cuneo abbia contrattato il mutuo di cui è questione, io desidererei avere uno schiarimento al riguardo.

**QUARELLI, relatore.** Avrò l'onore di rispondere all'onorevole senatore Di Castagnetto che sopra di ciò non si ha alcun dato.

La provincia di Cuneo è solamente autorizzata a far questo mutuo senza più.

**DI CASTAGNETTO.** Non è a trattativa?

**QUARELLI, relatore.** Da quanto risulta non è a trattativa. La legge presente autorizza semplicemente la provincia di Cuneo a contrarre un mutuo: essa poi avviserà al modo di contrarlo all'interesse minore possibile.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha altra osservazione, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È approvata la deliberazione del Consiglio divisionale di Cuneo in data 11 giugno 1852 con cui fu votato a carico speciale della provincia di Cuneo un mutuo di 500,000 lire per pagare il prezzo delle mille azioni da lire cinquecento della ferrovia da Torino a Cuneo acquistate da essa provincia. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sarà provveduto con decreto reale allo stanziamento nei bilanci divisionali per gli esercizi successivi dei fondi occorrenti onde far fronte agli impegni contratti dalla

provincia di Cuneo per lo stabilimento della strada ferrata da Torino a Cuneo, con facoltà di eccedere il limite massimo dell'imposta addizionale fissato dall'articolo 2 della legge 12 ottobre 1851. »

(È approvato.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** Viene in terzo luogo il progetto di legge riguardante lo stabilimento della contribuzione prediale in Sardegna.

Il progetto di legge è il seguente. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 805, 810.)

Dichiaro aperta la discussione generale sul presente progetto di legge, ed accordo la parola al senatore Musio.

**MUSIO.** Signori senatori! Per un caso, per una malintesa che già vi è nota, mentre io aspettava più ampie conferenze nel seno dell'ufficio centrale, ed un maggiore aiuto nei distinti lumi de'membri che lo compongono, mi ho inaspettatamente udito l'annuncio che le deliberazioni definitive erano già state prese, e che la stessa relazione era già stata deposta sul banco della presidenza.

Io mi devo dichiarare obbligato alle posteriori gentilezze degli onorevoli colleghi che all'indomani mi hanno fatto cortesemente assistere ad una lettura di relazione; ma siccome sopra partiti già presi era meno urbano l'ufficio di chi avrebbe dovuto aver l'aria piuttosto di distruggere che di osservare, perciò io debbo fare oggi ciò che meglio si sarebbe potuto fare nella stessa relazione. Io supplisco a quanto essa avrebbe potuto dire, a quanto avrebbe meglio giovato nell'interesse della verità se avesse potuto farne oggetto di più risposte e considerazioni.

Signori, in ogni ordine d'idee pratiche e teoriche, in ogni ordine di cose domestiche o sociali, giuridiche o politiche, egli è legge della natura e della ragione umana che nell'investigazione del vero si seguano dati metodi di raziocinio, e si obbedisca a determinate regole di criterio.

Due sono primarie fra queste regole: l'una è quella che sopra i dati positivi non si dà preferenza ai dati solamente probabili affinché il vero non si confonda col verosimile; l'altra è quella che in difetto di dati positivi si tenga conto dei soli dati più probabili affinché procedendo altrimenti non si cada nell'arbitrario.

Queste due regole, che direi cardinali degli umani giudizi, hanno per sé l'autorità dei libri come dei codici, delle scuole come dei tribunali, delle accademie come dei parlamenti; hanno per sé il voto della ragione e la sanzione della coscienza, e debbono essere l'unica guida dell'uomo, del filosofo, del magistrato e del legislatore.

Ora, o signori, lo dubito forte che la legge messa in discussione obbedisca a veruna di queste due regole, e se mi è lecito di esprimere tutta ed intera al Senato la mia convinzione, dirò che, messo in disparte il vero ed abbandonando il più probabile, essa corre pericolo di cadere e cade nell'arbitrio.

La legge in discussione si propone di determinare la quota d'imposta che in principale la Sardegna deve contribuire al pubblico erario per ragione de' suoi beni rurali; ma per conseguire questo scopo, per risolvere questo problema, la legge non può vagare in una sfera libera di concetti e di creazioni

legislative, bensì obbedendo ad un processo rigorosamente logico e giuridico, deve solo applicare un principio e determinare un fatto.

Il principio unico che nell'ordine di diritto si offre spontaneo e necessariamente alla legge è quello dell'eguaglianza consacrata dallo Statuto fra la Sardegna e le altre parti dello Stato, ed il fatto che in conseguenza del principio di eguaglianza la legge deve determinare è la quota che le altre parti dello Stato contribuiscono al pubblico erario per ragione degli stessi loro beni rurali.

In forza di questo necessario modo di procedere è chiaro che il legislatore deve oggi assumere l'ufficio del magistrato, che oggi egli amministra un atto di giustizia, e non può fare altro che determinare un fatto ed applicare un principio. Ora questo fatto, cioè la quota d'imposta gravitante sopra i beni rurali del continente, non può essere un'ipotesi, ma deve essere una verità e questa verità deve essere ricercata, stabilita, dimostrata colle comuni leggi logiche e giuridiche di raziocinio e di criterio; cioè deve essere ricercata nei relativi autentici documenti dello Stato, deve essere stabilita sopra dati positivi, od in difetto di essi, sopra i dati i più probabili, deve essere dimostrata con quegli argomenti che la natura e la ragione delle cose in discorso indicano atti a conciliare piena fede all'operazione e a dimostrare che la legge odierna è opera della ragione e della giustizia, e non del caso o dell'arbitrio; che il legislatore assume oggi l'ufficio del magistrato, e che la legge equivale ad una sentenza.

Collocati noi sopra questo terreno, il solo sul quale oggi possiamo collocarci, lo dimando a me stesso, qual è la quota d'imposta che per ragione dei beni rurali il Piemonte, la Savoia, la Liguria contribuiscono allo Stato? Quali sono i dati ed i documenti dai quali soli noi possiamo desumere questa quota?

A questa interrogazione la risposta mi pare unica e perentoria; i documenti ai quali soli noi dobbiamo ricorrere sono i catasti delle diverse provincie, e i relativi registri degli uffici economici, gli analoghi e solenni documenti che si conservano negli archivi dello Stato, ed i lavori apparecchiati in proposito dalle Commissioni governative e parlamentari.

A questi documenti ed in specie ai catasti si può attribuire imperfezioni e, se si vuole, vizio di base e di metodo nella parte razionale e morale; ma nè ai catasti, nè molto meno agli altri documenti si potrà nella loro parte materiale storica attribuire di falso, imputare di mendacio, od in altro modo togliere e diminuire la piena fede che hanno tutto il diritto di ottenere; onde i fatti che ne emergono, e la quota che se ne deduce, sono una solenne ed irrecusabile verità.

Ora, o signori, noi non abbiamo tempo a perdere per compiere questo lavoro; esso è fatto, esso è in nostre mani; esso è stato distribuito al Parlamento perchè ci serva di guida; esso ha già guidato le ponderatissime deliberazioni di una Commissione della Camera dei deputati composta straordinariamente di 14 membri; esso è stato compilato d'incarico della medesima da uno de' suoi membri competentissimo nella materia, ed esso è stato approvato per i suoi risultati materiali, storici ed aritmetici dalla fede, dalla coscienza, dal senno e dall'autorità dell'intera Commissione e dell'istesso signor ministro delle finanze, il quale nella sua relazione letta nella tornata del 9 aprile prossimo passato diceva che la quota d'imposta sopra i beni rustici continentali in molte provincie non aggiungeva al 5 per cento, in altre passava il 10 per cento: diceva appunto quello che ha confermato e dimostrato

poscia il lavoro in discorso, il quale se è un fatto certo ed indubitato, una storica e solenne verità per deliberare sopra l'imposta dei beni rurali del continente, non può essere allo stesso tempo un'inesattezza, un mendacio, un sogno allorchè trattasi di determinare l'imposta pei beni rurali della Sardegna.

Premessa la pienissima fede che merita il lavoro, dirò apparire da esso che la quota d'imposta che, per ragione dei beni rurali, pagano le varie provincie continentali, oscilla sopra una vasta scala di differenza, che parte da meno di una lira per cento, e termina in una quota di circa 11 lire per cento.

In così disparata condizione di calcoli, il metodo più razionale, più equo e più conforme allo Statuto, sarebbe quello di assimilare la Sardegna alle provincie più povere, e fatta una comune delle loro quote, determinare quella della Sardegna più povera di tutte, e posta in condizione così misera di commercio, che in Cagliari uno dei punti più meridionali dell'Europa, e distante appena venti miglia dalle foreste, conviene tuttavia l'uso dei legnami di Svezia, che partono dall'estremo nord, e solcano gran parte dell'Oceano e del Mediterraneo.

Che se non piacesse questo più equo modo di procedere, il solo metodo razionale ancora applicabile è quello di fare una comune di tutte le provincie, comprese anche le più ricche, ed applicare alla Sardegna la media che potrà risultarne.

Questi due metodi sono i soli in uso per tutte le consimili combinazioni di calcolo in tutte le intraprese, in tutte le società pubbliche e private, ed in tutte le giurisprudenze e legislazioni del mondo: onde oggi noi non potremo razionalmente, giuridicamente scegliere che l'uno di questi due metodi.

Ma cosa invece ha fatto il progetto di legge in discussione? Esso ha abbandonato l'uno e l'altro di questi due metodi, i soli più conformi al principio di eguaglianza consacrato dallo Statuto, e ha dato la preferenza ad un terzo metodo che consacrerebbe un patente ed enorme aggravio per la Sardegna; questo terzo metodo consiste nel desumere in riguardo alla sola Sardegna la quota dell'imposta principale pei beni rurali dalla legge d'imposta sancita sopra i fabbricati; e siccome questa è del 10 per cento, perciò il 10 per cento si vorrebbe imporre sopra i beni rurali della Sardegna. Ma se questa imposta del 10 per cento non è ancor applicata ai beni rurali del continente; ma se quest'imposta del 10 per cento sopra i beni rurali non è nel continente pagata che da due delle più opulenti provincie dello Stato, Torino e la Lomellina; se l'imposta principale nella Savoia e nella Liguria non raggiunge ancora il cinque per cento, sarà giusto, sarà equo, sarà conforme allo Statuto, che in Sardegna sia imposto il dieci, ciò che equivarrebbe al doppio? Ora è appunto questo che vuol fare la legge posta in discussione; essa adunque nell'ordine di diritto si scosta dalla ragione, dalla giustizia e dallo Statuto, e nell'ordine di fatto si scosta dal vero e cade nell'arbitrario.

Ma io farei poco frutto inoltrandomi nel discorso prima di risolvere alquanto analiticamente una proposizione che la maggioranza dell'ufficio centrale ha desunto dal lavoro sopra il quale io mi fondo, ed ha testualmente introdotto nella relazione; questa proposizione distaccata dal complesso di quelle che la precedono e la susseguono, indurrebbe nella falsa idea che il lavoro è affatto inattendibile, perchè desunto dai catasti, dai registri, dai documenti, dai dati che non attestano un fatto positivo, non esprimono una verità.

Qui, mi sia lecito di dirlo, la relazione cade patentemente in una svista, ed ha confuse due cose che nella soggetta materia ogni uomo di Stato deve distinguere; ecco la storia del lavoro, o dirò meglio la sua origine.

Il signor ministro delle finanze proponeva alla Camera dei deputati nella tornata del 9 aprile prossimo passato un aumento ed una provvisoria perequazione del tributo sopra i beni rustici; la Camera nominava una Commissione straordinaria di 14 membri onde fare gli studi relativi, e la Commissione ordinava la compilazione del lavoro in discorso onde raccogliere i dati necessari per deliberare sul proposto aumento, e vedere se si avessero già gli elementi d'una provvisoria perequazione di tributi.

Nell'introduzione del lavoro è asserto che tutti i documenti analoghi possibili, anzi tutte le fonti e pubblici depositi di simili documenti e specialmente i lavori di due Commissioni governative succedutesi dal 1845 sono stati diligentemente compulsati onde poter compilare il lavoro, ed il risultato è stato, che i dati ottenuti non bastassero al proposto fine per la ragione che i catasti fatti in diversi tempi e da diversi uomini, eseguiti sopra metodi meno conformi ai posteriori progressi della scienza economica, e basati sopra principii meno equi, davano tale una base, che stabilendo sopra di essi aumento di tributi, ed una provvisoria perequazione, non si sarebbe fatto altro che rendere più duri gli antichi coi novelli aggravati.

Da ciò emerge chiaro che l'intera Commissione ed il compilatore del lavoro hanno giudicato non bastevoli i dati ed i documenti, non già perchè abbiano dubitato della loro esattezza, verità e scrupolosità in linea di fatto, ma perchè dovevano dubitare della loro giustizia, della loro equità, della loro moralità in linea di diritto, e dirò più chiaro, non già perchè non sia esatto, non sia vero, non sia scrupoloso che il Piemonte, la Liguria, la Savoia paghino nè più nè meno ognuno in ragione della cifra scritta nella tabella, alla quale io mi appoggio, ma perchè quel modo di pagamento non è giusto, non è equo, non è morale, e non deve servir di base a maggiori ed ulteriori ingiustizie.

Nella disamina e nella stima dei documenti simili a quelli in discorso è comune, è volgare ed irrecusabile la distinzione di questi due aspetti distinti di speculazione, distinguendo il lato della giustizia e della ragionevolezza da quello dell'esattezza e della verità, onde cadrebbe in errore chi dalla ingiustizia di un catasto argomentasse all'inesattezza e lo dicesse inesatto perchè lo giudica ingiusto, imperocchè può essere in pari tempo ingiusto e vero, irragionevole ed esatto.

La stessa straordinaria Commissione della Camera ha chiaramente distinti questi due aspetti di speculazione; epperò dopo di aver rilevate le imperfezioni, i vizi dei catasti per quanto concerne alla loro base, al loro metodo ed al complesso della loro moralità, se ne fa poi la base dei suoi ragionamenti, e delle sue conseguenze per ricusare il proposto aumento del tributo sopra i beni rustici come un aumento di ingiustizia. D'onde chiaro emerge che la Commissione ritiene come una verità le varie quote descritte nella tabella alla quale io mi appoggio; che per poterle dire ingiuste, è necessario che prima le abbia giudicate vere, giacchè sarebbe illogico, e contraddittorio ed assurdo che giudicasse ingiuste quote di tributo che fossero inesatte, false e chimeriche.

Del resto, io per mera ipotesi voglio concedere che i documenti di cui parlammo lascino pur a desiderare qualche cosa anche dal lato materiale: io domando se questo caso è nuovo nel modo, e se nemmeno in questo caso è lecito di metterli

affatto in disparte ed abbandonarsi liberamente alla propria immaginazione.

Io trovo la risposta a queste interrogazioni nel fatto e nella savia condotta della stessa Commissione della Camera, la quale non avendo e non potendo avere altri documenti, ha obbedito alla legge della necessità, e piuttosto che abbandonare ogni regola per seguire il proprio arbitrio, ha ritenuto quei documenti come unica regola, ed ha fatto quello che dobbiamo far anche noi che volendo sapere sopra quale quota è pagata nel continente d'imposta sopra i beni rurali, non possiamo ricorrere alla legge sopra i fabbricati, ciò che sarebbe patentemente arbitrario, ma all'unico documento che abbiamo, cioè alla tabella da me invocata, la quale avendo servito di base alle deliberazioni relative ai beni rustici continentali, deve servir di base anche a quella relativa ai beni rustici della Sardegna.

Ma lasciando in disparte le ipotesi e tenendoci alla realtà, è fatto innegabile che la tabella da me invocata ci mette sotto gli occhi, e che nel continente, fatta una comune, l'imposta gravitante sopra i beni rustici corrisponde circa al 5 1/2 per cento: che questa cifra porta al fianco una evidente prova della sua verità, giacchè, paragonata alla totale rendita della provincia, corrisponde all'enunciata media del 5 1/2 per cento, come l'ufficio centrale se ne è convinto, avendo fatto la relativa operazione aritmetica, anche con trasandare le due provincie, più povere; che questo fatto è messo nella sua maggior luce, che le parole testualmente riferite nella relazione combinate con quello che la precede e la sussegue, non hanno il significato ad esse attribuito dalla maggioranza dell'ufficio centrale, e che le stesse parole spiegate col fatto della straordinaria Commissione dell'altra Camera, la quale meglio di altri può e deve interpretare se stessa, hanno il significato ad esse da me attribuito.

Ora, se questo fatto è innegabile, se non può essere negato il principio d'uguaglianza, se in conseguenza di esso la Sardegna per i suoi beni rustici deve pagar lo stesso, nè più nè meno di ciò che si paga per i beni rustici continentali, se per i beni rustici continentali non è ancora adottata la quota imposta sopra i fabbricati, parmi chiaro che la legge adottando questa base per la sola Sardegna conterrebbe un aggravio, ed abbandonando il vero, cadrebbe nell'arbitrario.

Dimostrato che la mia base è ragionevole, vera, giusta, legale e la sola costituzionale, vediamo con quali ragioni e con qual fondamento di fatto e di diritto essa viene respinta dalla maggioranza.

All'argomento di parità costituzionale che io desumo dall'esempio delle altre provincie continentali si risponde che per la Liguria si ebbero ragioni che non possono più essere tratte ad esempio, e che per le altre provincie risulta che in antico la loro imposta sui beni rustici equivaleva ad un quinto del reddito netto, ossia al 20 per 100.

Ma se per alcune delle provincie può ragionevolmente venire oggi messa in campo la ragione di casi eccezionali ed anormali, nessuna è nelle anormali e primitive condizioni della Sardegna.

Una sola cosa basterà in proposito di considerare, ed è che quando saranno finite le strade reali, ora nel loro esordio, due sole linee in lungo e due sole in largo traverseranno una superficie uguale a due quinti della superficie di tutti gli Stati, che quindi molte altre linee saranno assolutamente necessarie a spese delle provincie, onde il paese possa dirsi aperto a qualche attività di commercio; che questo futuro stato emergerà da sommi sacrifici del paese di una durata non minore di mezzo secolo; e quindi se oggi, oltre al man-

tenimento del clero che il Governo aveva solennemente promesso in Parlamento di assumere a sè mediante una contribuzione unica, si aggrava la mano per la contribuzione di cui si parla, ciò equivarrà a condannarlo ad una stentata vitalità o ad un'infanzia perpetua.

Nè più buona di questa ragione mi pare quella allegata per le altre provincie che in origine pagavano il quinto del reddito netto od il 20 per 100, imperocchè non è da uno stato passato che più non è, nè da uno stato futuro che non è ancora, e che in ogni caso sarà pure quello della Sardegna e comune a tutte le altre provincie, ma è dallo stato attuale, è dalla quota che ora pagano le altre provincie che deve desumersi quella imponibile alla Sardegna, e quindi non giova nè invocare il futuro, nè appellarsene al passato.

Del resto la stessa maggioranza alla pagina penultima della relazione ha scritto che la gravità delle contribuzioni attuali è così enorme in Sardegna che dal 10 in molti luoghi salgono sino al 50 ed al 60 per 100 del reddito.

Ora, o signori, se per la ragione che le altre provincie hanno pagato in origine sino al 20 per 100, è giusto che ora paghino il 5 1/2, non sarà giusto che il 5 per 100 paghi anche la Sardegna, che, come disse la stessa maggioranza, non ha soltanto pagato il 20 per 100, ma anche il 50 e persino il 60 per 100?

La terza ragione cui si appoggia la relazione per gravare la Sardegna del 10 per 100 è quella dei molteplici benefici che già le arrecò la sua fusione colle altre provincie continentali.

Signori, nessuno più di me stima essere e nella vita pubblica e nella privata massimo dei beni quello che stringe uomini e popoli nei più dolci e santi vincoli di fratellanza; ma questo bene è inestimabile perchè non si vende e non si stima a danaro. Del resto, di quale fusione qui parla la relazione?

Io non credo che essa parli della fusione che precedette lo Statuto, perchè essa risolvendosi nella concessione di poche riforme amministrative mediante un'illeale rinanzia ad una costituzione politica garantita dai trattati di Utrecht e di Londra, meglio che un beneficio, è una bancarotta dannosa anche alle provincie continentali che in quel modo perdevano un addentellato per ottenere anche esse libertà rappresentative.

Chè se la relazione parla della fusione necessariamente avvenuta in conseguenza dello Statuto che ha fuse tutte le provincie in un solo ente morale ed ha fatto di tutte un solo popolo libero; la Sardegna, per colpa dei tristi casi che ci hanno colpiti, sente i danni e non fa che sperare il bene futuro della medesima.

Nel corso di due anni essa ha veduto triplicarsi le pubbliche gravanze che in tutto il loro massimo aumento d'un colpo le sono piombate addosso, senza che prima ne avesse alcuna idea: pur essa di ciò non si lagna e paziente sopporta i mali comuni perchè lieta divide le comuni speranze. Ora parlando di questa fusione che è cara alla Sardegna, e che certamente le sarà molto utile, mi pare che essa debba dirsi o beneficio comune di tutte le provincie, o diritto comune anche della Sardegna.

Ad ogni modo se per la sola Sardegna vuoi che sia un beneficio, e che per lei sia vendibile, si faccia almeno che non le sia venduto troppo caro, e che, mentre qui non si paga più del 5 1/2 e 6, essa non debba pagare il 10 per 100.

Ma la massima delle ragioni sopra le quali si fonda la maggioranza è il gravissimo danno delle finanze, se l'imposta

venisse fissata a meno del 10 per 100. Si dice che le finanze scapiterebbero di oltre la metà della somma ricavata dalle contribuzioni antiche; presenta una tabella di queste contribuzioni e ne fa ascendere il totale a lire 1,609,000 e centesimi; fa un calcolo sopra basi arcane e fissa il prodotto supponibile della novella contribuzione in sole lire 780 mila; accenna agli attuali catasti dell'isola che dice aver confrontato, io non so dove e quando, e conchiude alla reiezione di ogni diminuzione sul 10 per 100 proposto nella legge.

Ma mi sia lecito di dire che anche qui la maggioranza nel desiderio di far presto è caduta in una lunga e patente serie di sviste in diritto ed in fatto.

Essa per determinare la somma imponibile ai fondi rustici della Sardegna, ricorre al prodotto delle antiche contribuzioni; ma qui cadrebbe in un errore di principio, poichè o la legge vuole stabilire un sistema di quotità, e la quota di un cittadino in Sardegna non può essere che eguale alla quota di un altro cittadino nel continente; o la legge vuole determinare a priori la somma complessiva, e questa somma non può essere desunta dal prodotto delle antiche contribuzioni, ma dal totale tributo dei beni rustici continentali, onde la Sardegna non costituendo che il nono o decimo della popolazione di tutto lo Stato, non deve pagare che il nono o decimo di questo tributo.

Tanto nel primo che nel secondo modo di procedere non si può violare il principio dell'eguaglianza, e questo principio verrebbe violato, se in qualunque modo volesse imporsi ora sopra i beni rustici della Sardegna il prodotto delle contribuzioni antiche.

Venendo poi la maggioranza a calcolare il prodotto delle antiche contribuzioni, il desiderio di far presto l'ha fatta cadere in due distinte sviste di fatto: una che nella tabella comprese sette articoli che non vi debbono comparire; l'altra che ha ommesso alcune deduzioni che si dovevano fare. Ed è in tal modo che fissato erroneamente il prodotto delle contribuzioni antiche, ha fissato erroneamente il prodotto sperabile dalla contribuzione novella, ha conchiuso che questa non produrrebbe la metà di quelle.

I sette articoli che devono sparire dalla tabella sono:

1° L'amministrazione provinciale, giacchè essa non cessò e solamente va a figurare in un'altra sede.

2° Quinta baraccellaria. Era questo un prelievo che il Governo faceva non già sopra i beni, non già sopra la massa dei cittadini, ma sopra le compagnie baraccellari, incaricate della custodia dei beni urbani e rustici.

Il Governo che non poteva disconoscere essere suo dovere l'ufficio riempito da queste compagnie, non ha potuto disconoscere che siffatto prelievo includeva una doppia ingiustizia ed ha dovuto rinunziarvi condonandolo ai paganti.

A verun titolo dunque questa somma già da lungo tempo ingiustamente esatta, può figurare nel quadro delle somme rimborsabili colla novella contribuzione.

3° Deve anche sparire il contributo torri, perchè esso non ha mai appartenuto al regio erario. Esso ha costituito sempre un'amministrazione separata, indipendente dai conti del Governo.

E quando con regio provvedimento di ora a 7 od 8 anni è stato ordinato che venisse versato nella tesoreria generale, si è pure prescritto che se ne tenesse un conto separato. Il signor ministro delle finanze ha certamente nei suoi archivi il documento che io ho citato.

4° Molto più deve sparire il Monte di riscatto, reddito che non ha alcun rapporto diretto coi beni rustici; che non entrava nel regio erario; che era un reddito a tempo, e che

doveva cessare, a termini della sua primitiva istituzione, appunto nell'anno 1857.

5° Per la stessa ragione devono sparire le pensioni sopra i benefici vacanti eccedenti il reddito di mille scudi.

6° e 7° Finalmente devono pure scomparire dalla tabella tanto le pensioni dell'Università di Cagliari, come quelle dell'Università di Sassari; amministrazioni che sempre sono state e sono tuttavia intieramente distinte dal pubblico erario.

Rettificata in questo modo la tabella bisogna dedurne lire 351,731.

Ma un'altra importante riduzione bisogna fare in un articolo che deve rimanere in tabella, cioè la prestazione pecuniaria surrogata alla feudale.

La stessa relazione ora dice che a formare queste cifre concorrevano le industrie, i commerci, le case, e quindi doveva dedursene le somme che questi tre rami di reddito gettano separatamente nel pubblico erario per effetto della legge relativa. Questa somma non può essere quel poco valutato dalla Commissione, ma anche quando sia poco, non si può più cercarlo sopra i beni rustici.

Ora, quanto è erroneo il calcolo fatto sul prodotto delle antiche contribuzioni, altrettanto è erroneo il calcolo sul prodotto sperabile dalle novelle; dirò anzi che per me esso è un arcano, forse perchè sono molto inesperto nella materia. Parmi però che tanto per chi è esperto, quanto per chi è inesperto, quando si fa un calcolo per posare le basi di una legge, debbono essere chiaramente indicati e messi sott'occhi tutti i dati sopra cui il calcolo si fonda, tutti i documenti che l'appoggiano, e gli elementi tutti che lo compongono e gli conciliano la fede.

La relazione parla in vaghissimo modo degli attuali catasti della Sardegna, ed allorchè il signor relatore cominciò a parlarli in seno dell'ufficio centrale, io gli domandai se conosceva il catasto della città d'Iglesias; egli mi rispose che non valeva niente o molto poco; e ritenete, o signori, che quello è un catasto ordinato dal Governo e che il Governo mise tutto l'impegno per farlo e credè di averne fatto un catasto modello, che perciò si spedirono due impiegati dell'azienda, che vi si è impiegato molto tempo ed ha costato tanto dispendio che la città d'Iglesias ha dovuto ripartirne il peso in tre anni.

Ora prego il signor relatore a spiegarmi se questo catasto non merita la sua fiducia, qual altro catasto della Sardegna ha potuto meritargli?

Signori, dietro quanto sono venuto discorrendo, io non mi sono creduto, e in questo stesso momento non mi credo bastantemente illuminato per dare un voto coscienzioso.

Io, o signori, che per 29 anni ho servito sempre in uffici aventi attinenza diretta alla materia, e che per 14 anni sono stato capo degli uffici che sono il centro della principale azione governativa in questo rispetto, se avessi voluto contrapporre a molte cose scritte nella relazione i miei ricordi, nè vaghi, nè provenienti da semplici ricerche o ricordi di uomo erudito, io sarei stato troppo lungo.

Io sperava che all'opportunità di più ampie conferenze nel seno dell'ufficio centrale avessi potuto esporre tutti i miei dubbi, dire le mie incertezze, dire che la legge nell'attuale stato di cose non potrà essere giusta nell'interesse della Sardegna, e se per un caso lo fosse, non può esserne dimostrata la giustizia.

Mio intendimento era adunque di proporre agli onorandi miei colleghi un indugio per fare maggiori studi, per avere documenti migliori. Ma io non posso rimanermi da questa

proposta ed oggi stesso non so proporre altro nè al signor ministro, nè al Senato, nè alla Commissione stessa, la quale non aveva meno di me più illuminato, più ponderato consiglio.

Un sol principio, un sol desiderio mi guida, o signori, ed è quello che la Sardegna non paghi nè più nè meno di quello che è giusto. Io sono in ciò talmente fisso che volerei contro qualunque favore venisse proposto per una ipotesi; io voterei contro come senatore per sentimento di giustizia e come cittadino per sentimento di dignità. Ma nelle incertezze in cui siamo oggi, ma mentre per sancire oggi la legge, in diritto bisogna riconsuare lo Statuto, ed in fatto bisogna riconsuare quanto nel continente lo Stato ha di più solenne e di più autentico, e mentre si adducono molti calcoli fondati sopra non si sa quali dati, nè sopra quali documenti, mi pare che la legge o non può essere votata o non può essere accettata sia per ragioni giuridiche che per ragioni politiche.

Nello stato in cui notoriamente sono gli animi in Sardegna getti oggi chi vuole questo novello pomo di discordia; sdruscita com'è la nave di quel povero paese, la spinga chi vuole in questo novello pelago di mali; a me basta che oggi, come altra volta abbia bandito altamente la verità, e se anche oggi mi toccherà la fortuna di Cassandra piangerò infortunii novelli colla serenità di chi ha fatto ogni pia e santa opera per scongiurarli proponendovi la breve, semplice ed innocua sospensione della legge.

**DI VESME, relatore.** Con lungo ed elaborato discorso il senatore preopinante che formava appunto la minoranza della Commissione deputata all'esame di questa legge, vi faceva udire a un dipresso le ragioni che aveva esposte in parecchie lunghe sedute nel vostro ufficio centrale, il quale con quanta diligenza poté prese questa legge ad esame.

Essendo presso a poco le ragioni ora addotte quelle medesime che accennava il relatore dell'ufficio centrale, sommariamente, per quanto la brevità di una relazione lo permetteva, alle medesime già fu risposto nella relazione che ho avuto l'onore di presentarvi e che avete sott'occhio. Ciò non dimeno procurerò di farlo alquanto più distesamente ora a viva voce, rispondendo anche agli argomenti che aggiunse, ed a quanto ora di nuovo addusse per combattere le ragioni colle quali l'ufficio, nel suo rapporto, ribatteva i suoi argomenti.

La proposizione fatta dal senatore Musio nell'ufficio centrale era, come avete udito dalla relazione, doppia; cioè che o si diminuise la quota stabilita dalla legge del 10 per 100, ovvero si determinasse che la medesima verrebbe diminuita od accresciuta sulle basi che dalla relazione medesima risultano.

Ora omettendo del tutto questa seconda proposizione della quale neppure vi fece parola nel suo discorso, inclina alla prima, cioè che si diminuise la quota della contribuzione riducendola ad un dipresso al 5 per 100, ovvero che si sospenda al tutto la discussione; anzi a questo nuovo partito in sul finire del suo discorso formalmente vi invitava.

Le ragioni alle quali il senatore Musio appoggia la sua proposta sono che la Camera non può essere sufficientemente informata sulla giustizia della quota che si vuole imporre con questa legge alla Sardegna, e se essa sia in rapporto o no colle possibilità della Sardegna e colla somma che si paga dalle provincie del continente. E quale sia la somma che si paga dalle provincie del continente in proporzione del reddito, tenta dedurlo dallo scritto che già ho citato: *Aperçu comparatif des travaux entrepris pour le cadastre des Etats Sardes*. Egli vi ha tessuto la storia di questo scritto, e

vi ha avvertiti come il medesimo fu compilato da un membro della Commissione nominata dalla Camera dei deputati per l'esame delle leggi catastarie.

A questo aggiungerò che fu presentato alla Camera un mese dopo che la Commissione era creata, il che vuol dire che se è certo degno di somma lode l'autore per aver fatto tanto nel breve spazio di un mese, non si può dire che un lavoro così lungo e nel quale è tanta mole di cifre, compito in un mese, possa essere tale, ed ispirarci siffatta fiducia, da potervisi fondare sopra una legge di sì suprema importanza, poichè è impossibile che in un mese si siano potuti raccogliere dati tali da certificare la cosa. Che poi difatti sianvi in questo lavoro gravi inesattezze, si può vedere dallo scritto medesimo. Ve ne ho citati alcuni passi nella relazione, a questi il preopinante dà un'interpretazione diversa e dice che il relatore non sostiene che siano mancati i dati o siano inesatte le cifre, ma che appunto perchè le cifre sono esatte si viene a conoscere che vi è nel riparto della contribuzione una confusione tale di cose che non si può prendere una deliberazione.

Le parole della relazione proveranno la verità della interpretazione data dalla Commissione, come apparirà da alcuni brani che sono per leggere :

« Les discussions qui ont eu lieu dans le sein de la Commission ont assez mis à nu la pauvreté de nos ressources en matière de statistique, et la difficulté d'arriver à un résultat qui puisse offrir une certitude d'appréciation même approximative.

« J'ai cherché toutefois à réunir les résultats fournis par l'administration. . . Je me suis servi à cet effet des documents publiés par la Commission supérieure de statistique. . . J'ai surtout mis à contribution les renseignements que le Ministère d'agriculture et de commerce avait demandés aux intendants et aux communes sur leurs principales cultures et sur leurs productions agricoles dans l'année 1848. . . malgré les soins pris par le Ministère pour obtenir la rectification des premiers états, il n'a pu obtenir que des données très-impurifiées. Ces états peuvent cependant présenter des résultats qui ne sont pas sans intérêt, en élaguant les chiffres, dont l'exiguité relative ou l'exagération outrée n'inspirent aucune confiance.

« L'ensemble de ces résultats se trouve consigné dans les trois tableaux ci annexés n° 1, 2 et 3, comprenant :

- 1° Les forces productives et les charges territoriales;
- 2° L'étendue et les produits des cultures;
- 3° La valeur du sol cultif et de ses produits.

« Les éléments contenus dans les tableaux n° 2 et 3 ont servi à former les colonnes 14 et 15 du tableau n° 1, contenant la valeur capitale du sol et la valeur totale des produits annuels. »

Qui appunto segue il passo che già vi ho citato nella relazione, dove dice che queste cifre non sono che il risultato di *Informations incomplètes*. Vede dunque il Senato che sono i dati medesimi sui quali è fondato il rapporto che l'autore dichiara imperfetti, e non poteva essere altrimenti. Imperciocchè, quali sono questi dati? Sono in prima i catasti, ai quali il preopinante dice doversi prestare massima fede. Ma se si osservò che nel nostro Stato tutte le provincie quasi hanno catasti diversi, eseguiti cominciando dal principio del secolo XVIII fino al principio del presente, che molti comuni mancano al tutto di catasti, che quelli che esistono sono fatti su basi diverse; in tempi diversi, in un tempo che i beni tra loro avevano un valore del tutto diverso; che inoltre molti beni non furono catastati, quali perchè esenti di

imposta, quali per altra ragione: vedremo che questa base dei catasti, che pure è la principale, è del tutto imperfetta e da non farvi fondamento, principalmente per un confronto tra provincia e provincia.

Un altro punto ora necessario conoscere onde stabilire il rapporto fra il reddito netto e la contribuzione; quale appunto sia il reddito netto delle terre di ogni provincia. Ma, di grazia, quali studi su ciò si sono fatti, quali dati abbiamo? A tutti è noto che nessuno, e i dati che abbiamo non possono servire che per dare cifre del tutto ipotetiche. È impossibile dire con qualche esattezza che i beni di tali provincie, di tali città, di tale comune sommino a tale cifra; e per conseguenza è impossibile stabilire che la contribuzione è nel tal rapporto colla cifra medesima.

Del resto quand'anche fosse vero che alcune provincie dello Stato, come lo credo vero difatti, pagassero meno del decimo, non perciò sarà giusta la conseguenza che, perchè alcune provincie pagano meno, anche per le altre debba abbassarsi la contribuzione alla stessa cifra. Le cause per le quali alcune provincie pagano meno sono accidentali; per esempio riguardo alla Savoia quando si è fatto il catasto, non si sono valutati i pascoli, nè i boschi, oltre che il valore di molti beni vi è in seguito immensamente aumentato. Per la Liguria la ragione della lieve contribuzione è che nel 1814, dal Governo che la resse momentaneamente prima che passasse al nostro Stato, fu fatta nella imposta ad un tratto la diminuzione di due terzi; ed i trattati impedivano che questa imposta fosse da noi accresciuta senza il consenso dei mandalari della nazione. Così avvenne ad un dipresso per altre provincie. Ma se valesse la regola che, perchè una provincia paga meno, le altre debbano pagare la stessa somma, sotto pena di andare contro all'articolo 25 dello Statuto, ne verrebbe per conseguenza necessaria che tutte le provincie che pagano al disopra di tale cifra si dovrebbero ridurre alla cifra di quelle che pagano meno. Laddove all'incontro, dove si scorge che il pagarsi meno deriva da qualche errore o circostanza accidentale qualunque, si procura di correggere l'errore, si emendano i catasti e si riducono le provincie meno gravate a pagare la somma che è in giusta proporzione col reddito.

Questo si farà di mano in mano che sarà possibile per le altre provincie, ed a tal fine il Ministero propone parecchie leggi; questo colla presente si fa attualmente per la Sardegna.

Un'altra osservazione ancora farò a questo proposito per la quale si vedrà che l'imposizione sarà minore che non appare.

Già ho osservato nella relazione che quando fu imposta la contribuzione nella Savoia, essa era del quinto del reddito e del quinto era in quasi tutte le parti dello Stato, o almeno tale si supponeva essere; ma sappiamo tutti che l'estimo che si fa in occasione dei catasti è sempre assai al di sotto del vero valore, perchè nessuno ha interesse ad ammetterlo, tutti hanno interesse a farlo apparire minore; sicchè imponendo ora in Sardegna una contribuzione sulla base del decimo del reddito netto, checchè si voglia, essa immancabilmente sarà minore.

Nello Stato, la media delle contribuzioni, secondo la tabella annessa al rapporto che vi ho citato, è del 5 1/2; e dedotte due provincie, non le più povere, come forse per isvista disse il preopinante, ma le due esenti da tributi, quelle di Valsesia e d'Ossola, dedotte quelle provincie, la media arriva ad un dipresso al 6 per 100; somma tuttavia che non può tenersi come proporzionata alla possibilità dei contribuenti.

Se questa cifra fosse esatta, e se fosse la stessa per tutte le provincie, non si ha dubbio che la contribuzione immediatamente sarebbe aumentata e portata come per la Sardegna al decimo. Se non venne aumentata, si è perchè finchè non si rifaccia il catasto, non si tolgono le cause d'ineguaglianza, ogni aumento a quelli che pagano meno verrebbe per inevitabile conseguenza ad aumentare la contribuzione anche a molli fra quelli che già sono aggravati.

Disse ancora che in Sardegna il valore delle terre e del reddito aumentava di giorno in giorno, e che vi contribuivano tra le altre cause i benefici della fusione, dei quali già ora in parte si vedevano gli effetti.

Interroga il preopinante di quale fusione io voglia parlare.

Io non volli parlare nè della fusione che precedette lo Statuto, nè in certo modo della fusione politica. Trattando di cifre e di tributi, parlai della fusione doganale. La Sardegna prima era cinta da una barriera di dogane, e siccome il reddito principale delle finanze sarde erano appunto le dogane, si gravavano di diritti enormi d'esportazione tutti i prodotti dell'isola, il grano, le pelli, i caci, quanto insomma forma la ricchezza di quella popolazione, il che diminuiva il prezzo delle derrate nell'isola e ne impediva lo smercio. Dacchè fu fusa la Sardegna col continente, dacchè fu ridotta a formare veramente parte dello Stato, queste merci vengono liberamente nelle nostre provincie continentali.

Il Genovesato in ora può provvedersi del grano di Sardegna, mentre prima aveva maggior beneficio a provvederselo da Odessa; anche le altre derrate di Sardegna hanno libero smercio per tutto il Piemonte, beneficio tale che immediatamente fece crescere il valore delle proprietà e le farà crescere ancora più di mano in mano che si cresceranno i commerci, sia col formarsi delle strade, sia collo stesso aumentarsi della coltivazione.

Oltre la base, della quale vi ho parlato, del 5 1/2 o del 6, secondo le cifre esposte nel rapporto più volte citato, di un'altra base faceva cenno il preopinante sulla quale stabilire la contribuzione, voglio dire la base della popolazione, e diceva che in ogni caso si doveva stabilire la contribuzione in Sardegna in proporzione della sua popolazione comparata con quella di terraferma.

Non so da quali principii parta in ciò stabilire; se si trattasse di un'imposta personale, potrebbe forse essere giusto questo principio; ma trattandosi di un'imposizione sui beni stabili, il reddito di essi, e non certamente la popolazione, deve esserne la base.

Nè io volli che le basi della contribuzione fossero le antiche contribuzioni; se le citai, fu per fare un paragone del reddito delle nuove e delle vecchie contribuzioni; fu perchè si vedesse a quale conseguenza trarrebbe la Sardegna, ciò che aveva dapprima proposto il preopinante che nel caso che la contribuzione, secondo la nuova base da lui proposta, rendesse meno, vi si supplisse dalla Sardegna medesima.

Del resto, alle cifre da me addotte, fece diversi appunti, e sostenne doversi da esse torre sette articoli, cioè: amministrazione provinciale, quinta baraccellaria, contributo torri, Monte di riscatto, benefici vacanti e pensioni sui benefici eccedenti il scudi mille, Università di Cagliari, Università di Sassari.

Risponderò unitamente alle osservazioni fatte contro cinque di questi articoli, cioè, contributo torri, Monte di riscatto e reddito delle Università.

Oppone il preopinante che i proventi in quel luogo da me accennati non vanno nelle casse dello Stato, ma in casse speciali. Ma qualunque fosse la cassa, i proventi del Monte

di riscatto erano destinati all'estinzione del debito pubblico; che per questo vi fosse una cassa a parte, non vuol dire che non fosse veramente un reddito dello Stato. L'esservi una cassa a parte per alcuni pubblici servizi non ne cambia la natura, nè fa che i pagamenti ad essa fatti non siano fatti allo Stato. Il fatto sta che colla nuova legge cesserà questo provento; che per pagare gli interessi, per estinguere i debiti dello Stato dovrà il Governo supplire con altri fondi, che dunque per la legge 15 aprile 1851 si reca alle finanze un carico corrispondente alle cifre esposte. Lo stesso dicasi dei proventi universitari e di quelli destinati al servizio delle torri.

In quanto all'amministrazione provinciale osservava il preopinante che non fa che passare sotto altro nome. Qui osserverò che, oltre la contribuzione regia generale in Sardegna, in terraferma vi hanno due altre somme che anche si pagano alle finanze, e sono:

1° Quota a carico delle provincie per gli stipendi degli impiegati subalterni delle intendenze, lire 270,000;

2° Quota a carico delle provincie per le spese degli uffizi di posta mandamentale, lire 40,000.

Queste due somme formano parte, come appare, della contribuzione regia, e perciò, finchè non si estenda in proporzione alla Sardegna, deve tenersi anche calcolo della contribuzione provinciale, poichè un'altra contribuzione anche regia si paga da noi, che corrisponde al servizio delle medesime in Sardegna.

Finalmente quanto alla quinta baraccellaria faccio osservare che la legge del 15 aprile più volte citata abolisce questo quinto, non in favore della società baraccellaria, ma in favore dei contribuenti. Convieni sapere che in Sardegna i baracelli sono società di assicurazione obbligatoria in molti luoghi; e che da queste società che assicurano i frutti degli stabili, i bestiami, mediante il pagamento di una quota determinata, di questa quota, per legge, un quinto andava alle finanze, ed è questo quinto appunto il quale si abolisce in favore dei contribuenti.

Dunque sarà sempre vero che per la legge 15 aprile le finanze avranno a perdere questa bastantemente cospicua somma di lire 115 mila, alle quali conviene in un modo o nell'altro che si supplisca, non dirò per imporre nuove somme invece di quelle che si aboliscono, ma per la necessità di provvedere ai bisogni dello Stato, in proporzione della possibilità di ciascheduno.

Resta che io difenda più direttamente la quota del 10 per 100 dagli attacchi che le ha mosso il preopinante, il quale pare che dicesse che il tributo del 10 per 100 verrà a dare assai più che le antiche contribuzioni, essendo, a parer suo, i dati, pei quali io lo negava, assai deboli e fallaci.

I dati sui quali io basava la mia proposizione sono: la quantità di terreni in Sardegna appartenenti ai privati, e questa è conosciuta in modo certo; la quantità dei beni coltivati, e questa se non è conosciuta in modo egualmente certo, l'errore è nel più e non nel meno, poichè molti beni furono notati come coltivati, perchè appartenenti a privati, e sono diffatti tuttora incolti.

Adunque, quantunque i beni appartenenti ai privati in tutto non ascendano che ad un milione e trecento mila ettari, e più della metà di questi appariscano tuttora incolti, posti questi due estremi, avendo io fissato l'estimo a 10 scudi per starello, a 25 scudi per ettare, credo di poter assolutamente sostenere che questo estimo è enorme per la Sardegna, certo al disopra della media di che si valuta nei catasti attuali sardi, e per quanto ho potuto vedere nel breve soggiorno che ho fatto non ha guari in Sardegna, maggiore di

quello che verrà a risultare dal catasto intorno al quale si sta ora lavorando.

Nell'appoggiarmi io agli antichi catasti ho procurato di servirmi di quelli che erano per loro natura più uniformi. Il catasto d'Iglesias non è uniforme, nè le circostanze permettevano che lo fosse.

Iglesias come città è privilegiata, gode dell'esenzione della quale godono le principali città della Sardegna; si aggiunga che una gran parte del territorio appartiene a feudi riscattati bensì, ma pei quali non si sostituirono le prestazioni pecuniarie alle prestazioni in natura, e queste si pagano ancora all'appaltatore del Governo, come si pagavano al feudatario; sicchè per quella parte manca ancora un catasto. Dunque io non poteva appoggiarmi ad un catasto incompleto, e che oltre ciò comprendeva beni naturalmente soggetti a pagamenti del tutto diversi.

Nel proporvi la contribuzione del 10° fu intenzione del Governo di proporvi una contribuzione che supplisse in alcun modo ai bisogni dello Stato, e fosse tuttavia atta ad alleviare quelli fra i Sardi che sono soggetti a troppo gravi contribuzioni; e qui mi conviene far parola di quanto diceva il preopinante che la Sardegna pagava fino al 50 per 100.

Io dissi che alcuni privati pagavano questa somma, non che la Sardegna abbia pagato mai una sì grave contribuzione; e per confermarvi la verità della mia asserzione, leggerò un brano di lettera giuntami dopo che già aveva steso la relazione:

« Benchè ella sia a perfetta cognizione delle cose nostre, ecc. La sproporzione dell'attuale contribuzione tra villaggio e villaggio, proprietario e proprietario, è enorme. Io possiedo nel villaggio di . . . e nel villaggio di . . . Nel villaggio di . . . pago il 6 per 100 sulla rendita netta, più la decima; nel villaggio di . . . io pago la decima, e inoltre più del 50 per 100 sulla rendita netta. Questa è tal cosa che io guarentisco sul mio onore, e che posso facilmente provare col confronto tra i pagamenti e i fitti. »

Finisce con esortarmi che per quanto potrò mi adoperi perchè la legge sia adottata dal Senato, sostenendo che essa sarà di vero beneficio alla Sardegna.

Certo che alcuni verranno a pagare più che ora non pagano, perchè vi sono molti esenti per la loro condizione personale, vi sono molti beni esenti in tutta l'isola, oltre la esenzione principalissima delle città.

La sola città di Sassari ha un territorio così ricco che se fosse soggetto a contribuzione, credo che equivarrebbe a quella di una intiera provincia della Sardegna fra le meno ricche.

Conchiudo adunque persistendo nelle conclusioni dell'ufficio centrale che, rigettata la sospensione proposta, si adotti la legge e la contribuzione venga sancita nel decimo, come somma la quale è minore di quanto paga ora la Sardegna, come somma che è giusta per sè, e che è minore di quella che si paga anzi da alcune fra le provincie di terraferma.

**MUSIO.** Mi corre obbligo innanzi tutto di giustificare la piena esattezza, la scrupolosità delle mie parole, citando la relazione nella parte in cui ha detto che vi era annunziato che in molti luoghi in Sardegna si pagava il 50, ed in altri il 60 per 100.

Leggerò testualmente queste parole per togliere ogni dubbio: « La prima è l'enorme gravità delle contribuzioni attuali, le quali, in pochi luoghi (tranne quelli esenti o quasi), erano minori del 10 per 100, in molti luoghi salivano al 50 ed anche al 60 per 100 del reddito netto. »

Dunque si parla di molti luoghi e non di pochi individui, dunque ho esattamente riferito il testo della relazione. . .

**DI VESME, relatore.** Ha detto che la Sardegna tutta pagava questa somma.

**MUSIO.** Venendo poi a dire poche parole in replica alle osservazioni dell'onorevole relatore, dirò che in ogni circostanza, in ogni luogo, in ogni tribunale quando non si hanno che certi determinati documenti, quei certi soli determinati documenti si ricevono, si accolgono e si prendono a norma e misura della ragione. Qui per sapere quale è la quota di contribuzione che si paga nel continente, non ci sono altri documenti che quelli i quali hanno servito di base alla Commissione della Camera dei deputati; dunque un'altra quota è mero arbitrio, è una quota la quale non ha base legale.

In questo momento non vi può essere altro sistema per determinare la quota in Sardegna che questo, giacchè la Sardegna viene in questo momento nuova, e deve prendere la quota di tributi che le spetta.

Ora, qual è la norma per determinarla? Questa norma deve essere certa e legale, non può dipendere da verun arbitrio, nè può essere arcana; onde l'unica norma è quella che, fatta una comune, risulterà per quota media delle provincie continentali.

Io domando se da un tribunale si procederebbe altrimenti assegnando quote di danni o di utili ad un qualunque socio. Io domando se per la Sardegna potrà procedersi altrimenti.

Difendeva il signor relatore la tabella colla quale ha descritto le antiche contribuzioni, e mi pare che io non mi sarò spiegato male, ma comunque non sono stato capito.

Il Monte di riscatto, comunque fosse istituzione destinata a pagare i debiti dello Stato, pure siccome era momentaneo, temporario, che doveva cessare come avrebbe cessato da qui a due anni, domando con quale fondamento si riporta nella tabella.

Il Monte di riscatto compreso nella tabella che doveva esprimere il provento totale delle contribuzioni sopra i beni rustici è un gravissimo errore, poichè il Monte di riscatto non ha mai fatto parte di queste contribuzioni: l'istesso è del contributo torri e delle pensioni delle Università, meglio della quinta baraccellaria.

La quinta baraccellaria è stata condonata, dunque è sparita interamente dai conti delle finanze, dunque non solamente non si può riprodurre sulla cifra che rappresenta il prodotto delle contribuzioni, ma non se ne può più parlare, ed in nessun modo può quella cifra concorrere ad aumentare la tabella, se si vuole coscienziosamente rappresentare la sola cifra di reddito delle antiche contribuzioni. Ad ogni modo non è troppo razionale, nè conseguente che la quinta baraccellaria si sia condonata ieri, ed oggi si veda iscritta nuovamente a debito.

Non mi pare di aver altro a soggiungere: in conseguenza, mentre oggi non si ha veruna base per determinare il prodotto sperabile dalla novella contribuzione, mentre tutto induce a credere che il 10 per 100 non è la contribuzione che qui si paga sopra i beni rustici, non vi è ragione alcuna perchè, senza avere documenti più positivi, di slancio s'imponga alla Sardegna una contribuzione la quale ha tutte le apparenze di un aggravio, e ove nol fosse, non abbiamo documenti sufficienti per dimostrare che è giusta e legale.

**CERRARIO, ministro delle finanze.** Domando la parola.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Domando la parola.  
(Il ministro cede la parola al senatore.)

**PRESIDENTE.** Il signor ministro le cede la parola.

**DELLA MARMORA ALBERTO.** Il preopinante domanda la sospensione per avere documenti positivi che io pure desidererei di avere, ma che in questo momento non credo possibile.

Intanto la Sardegna geme in uno stato di cose precario ed avversato dalla massima parte di quella popolazione.

Vi hanno contribuenti che pagano molto, ve ne hanno che pagano niente affatto, e sono questi ultimi appunto coloro i quali vorrebbero sempre procrastinare questa legge, affine di godere dell'immunità di cui fruiscono ancora.

Questa legge, benchè imperfetta, è una legge di giustizia e desiderata moltissimo nell'isola, ed il senatore Musio deve essere persuaso che se io lo esorto a votarla, si è perchè sono conscio dello stato in cui trovansi gli spiriti nella Sardegna, dalla quale mi sono allontanato, son pochi giorni, ed ov'ebbi colloquio con gran numero di persone, le quali mi hanno indotto a tentare ogni modo affinchè un nuovo fosse sostituito all'antico pagamento finora in vigore.

Io credo pure che una legge d'imposta, la quale obblighi il proprietario a trarre un maggior frutto dai suoi poderi, anche per versarne una gran parte al Governo, sia cosa utile, perchè il più dei campagnuoli aveva così ristretti bisogni, che per poco ricavasse dalla terra gli bastava alla sussistenza. Tal cosa, ripeto, tornerebbe di grande vantaggio all'agricoltura.

La Sardegna avrà certo un aumento di profitto quando le strade saranno compiute, quando per effetto della leva una gran parte de'suoi figli avrà veduto come presso noi si coltivano i terreni; ma nello stesso tempo io credo che primo suo bisogno sia quello di uscire dallo stato di disuguaglianza ed ingiustizia in cui versa in ordine alle sue imposte.

**CERRARIO, ministro delle finanze.** La legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni è ragionata, fondata sulla più manifesta equità ed urgente, perchè colla legge del 15 aprile 1851 si è dichiarato che dal 1° gennaio 1853 sarebbero abolite le varie prestazioni che si pagavano in Sardegna.

Se prima di quell'epoca, anzi se alcun tempo prima di quell'epoca stessa non si potrà mettere in attività una nuova legge, ne verrebbe la conseguenza che il Governo sarebbe obbligato a chiedere al Parlamento la proroga dell'antica.

Ora tutti sanno che il motivo che ha determinato l'abolizione degli antichi tributi è l'inequità del riparto, il quale non poggiava nè sopra una giusta base, nè sopra un giusto criterio; io quindi sono d'avviso che l'onorevole senatore Musio chiedendo la sospensione, ovvero una dilazione alla pubblicazione di questa legge, non che fare l'interesse dei Sardi, farebbe contro sua volontà una cosa che le popolazioni dell'isola non approverebbero certamente.

Disi che questa legge ha le sue basi sulla più manifesta equità; e invano l'onorevole preopinante tenta provare il contrario, fondandosi sopra le tabelle pubblicate dall'onorevole deputato Despine, poichè questi dichiarò egli stesso che le cifre non potevano essere che approssimative, e che molto ancora restava a fare perchè quel lavoro statistico fosse affatto regolare e raggiungesse l'esattezza.

Se si potessero con tanta facilità avere le particolarità relative al tributo prediale, la perequazione che è riconosciuta tanto necessaria, che da tutti è desiderata ed aspettata con tanta ansietà, a quest'ora sarebbe fatta, laddove il criterio che si è potuto trarre da chi ha praticato studi profondi sulla materia si è che in Piemonte, in generale, quello che si paga varia dal 10 al 12 per cento.

Questo lo ha dichiarato nella sua relazione il deputato Di Revel, lo ha ripetuto alla Camera quando da un deputato di

Sardegna si sono mossi alla legge che si sta ora discutendo i medesimi appunti che viene ora facendo l'onorevole Musio.

D'altra parte quand'anche fosse dimostrato che la media di quello che si paga in Piemonte non fosse il 10 per cento, vi sarebbe tuttavia un riflesso capitale che dovrebbe dar vinta la causa al Governo, ed è che il Parlamento ed il Governo hanno già tenuto conto di questo criterio del 10 per cento nella legge sui fabbricati.

Questo stesso criterio è quello che si applica ora alla Sardegna.

Si parla della povertà della Sardegna, del tenue prezzo dei prodotti, della sua eccezionale posizione.

Ma quando si stabilisce un'imposta di quotità fondata sul 10 per cento del reddito, se questo reddito sarà piccolo, piccola sarà altresì la tassa che si pagherà allo Stato; se il provento sarà maggiore, sarà maggiore la tassa che si verserà allo Stato.

Mi pare che un'imposta di quotità la quale poggia sopra una base certa ed equa, come è questa, riassume in sé tutti i criteri che si possono desiderare, e perciò non lasci più luogo ad osservazioni di nessun'altra natura.

La Sardegna versa ora in un'epoca delle più favorevoli pel suo censimento, poco favorevoli in ordine all'interesse dello Stato: difatti questo censimento si fa mentre poche sono ancora le strade da cui l'Isola è solcata, mentre hanno appena il loro incominciamento grandi interessi industriali che si stanno attivando, mentre insomma il prezzo delle terre, il valore dei prodotti è ancora tenuissimo.

Non pertanto questo censimento sarà ritardato per vari anni, onde non si riscuoterà tutto il prodotto che darà la Sardegna.

Per queste poche considerazioni, non volendo io prolungare la discussione, la quale fu già bastantemente rischiarata dagli onorevoli preopinanti, io raccomando al voto favorevole del Senato l'adozione pura e semplice della presente legge, la quale credo non ingannarmi ripetendo ciò che fu detto dall'onorevole senatore Della Marmora, è desiderata dai Sardi, e sarà da loro considerata come un vero beneficio.

**MUSIO.** Bramerei rispondere due parole al ministro, se me lo si permettesse.

**PRESIDENTE.** Chieggo al Senato se vuole accordarle la terza volta la parola.

(È accordata.)

La parola è al senatore Musio.

**MUSIO.** Il signor ministro delle finanze si oppone alla sospensione della legge per due ragioni: la prima perchè non può soffrire ritardo; l'altra perchè la legge è equa.

Io non so, quanto alla prima, se il signor ministro delle finanze nel breve tempo che regge il portafoglio, sappia in che stato è l'esazione dei tributi in Sardegna; forse lo ignora. Ma è cosa nota che l'esazione dei tributi in Sardegna è così ritardata che dov'è più in corrente, come credo la provincia di Cagliari, deve eseguirsi ancora per due anni. Io so che malgrado tutto il desiderio di pagare prontamente, pure sino al mese scorso non ha potuto pagare il tributo del 1850 perchè non era richiesto.

In altre provincie vi è un ritardo di due, di tre, di quattro, di cinque e più anni; tanto è vero che l'antecessore del signor ministro di finanze credo che abbia perfino creata una Commissione particolare onde studiare il modo di poter combinare l'esazione di tanti arretrati senza metter la popolazione nell'impossibilità. Questa premessa vuol dire che quando si sia felici e fortunati per altri due anni, l'amministrazione lavorerà molto per poter esigere tutti gli arretrati.

Ora domando: quale può essere la premura per far sancire di pronto una legge la quale è certo che per almeno due anni dovrà restare in sospenso?

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** No, che non lo può!

**MUSIO.** Io credo che si possa benissimo, quando la ragione per cui domando una breve sospensione è solamente per rischiarare la materia, per esaminar meglio la cosa, per aver documenti più positivi e non documenti che non hanno carattere, onde si possa dire: la legge è giusta, ed ecco perchè è giusta! Io trovo che si può aspettare qualche poco.

Ha poi detto che la legge è equa, e che è equa perchè questo criterio del 10 per cento è sancito dalla legge intorno ai fabbricati. Ha quasi messo in dubbio che qui la quota di tributo non sia regolata sopra una scala che dà una somma inferiore al cinque, e da meno dell'1 sale fino all'11 per cento.

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Fino al 30.

**MUSIO.** Ma io ho l'onore di leggere le parole che diceva il ministro delle finanze nella tornata del 9 aprile, parole le quali sono posteriori alla legge sui fabbricati, parole dunque che non lasciano sussistere l'idea che nella legge sui fabbricati fosse consacrato il criterio del 10 per cento.

Nella tornata del 9 aprile il ministro delle finanze precedente l'attuale diceva: « E mentre l'imposta prediale regia pel suo complesso o per media si ritiene equiparare il 9 od il 10 per cento della rendita netta dei fondi, in alcune provincie o comuni non raggiunge il 5 od il 6 per cento, in altri tocca il 10 od il 12. »

Dunque è sempre vero quello che diceva che anche adesso la base certa, inconcussa, irrecusabile, è che la quota di tributo sui fondi rustici non raggiunge in alcuni luoghi il 5, in altri passa appena il 10.

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Favorisca di leggere le parole che seguono, e vedrà che il mio predecessore ha detto che in alcuni luoghi paga in media il 9 o il 10, ma che in alcuni luoghi paga il 60.

**MUSIO.** Ammetto che dica in media; ma dice che in alcuni luoghi non paga il 5.

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Ma in altri luoghi va fino al 30.

**MUSIO.** Non è scritto ciò nè nella relazione, nè nella tabella; ma nella relazione del ministro è scritto che mentre in alcuni luoghi non raggiunge il 5, in altri passa il 10; nella tabella poi si vede che due sole provincie, Torino e la Lomellina, passano il 10, e tutte le altre vengono diminuendo fino a meno dell'1 per cento.

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Va fino al 30.

**MUSIO.** Qui la tabella non ne parla. Il documento non è una cosa celata nella mente di chi parla; se vi è questo documento, si veda, si mostri, si dica.

Dov'è questo documento?

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Il documento esiste, e da esso si deduce questa mia asserzione.

**MUSIO.** Dov'è questo documento? Perchè quando domando un documento, mi si risponde con un arcano? Ma intorno alle cose che ho detto con sforzi che sono visibili, per la causa di una misera popolazione, mi duole assai che il senatore Della Marmora e il ministro non dividano le mie opinioni sullo stato della medesima. L'espressione del voto del mio paese, le notizie della condizione del mio paese, altri le avrà, nessuno più di me, nessuno come me, nè per il presente, nè per il passato.

Ho consumato 33 anni di vita pubblica studiando il mio paese. Altri sopra fatti materiali, altri sopra carteggi avranno

delle informazioni più di me, ma quanto al farsi il concetto morale, quanto a concepire la portata politica ed il senso sociale dei medesimi nessuno! (Interruzione)

Domando scusa: sarà forse un voto di chi ha scritto la lettera, forse non sapendo che ciò che ha tratto a lui, ma che sia il voto della popolazione di essere trattata in questo modo, che non gli si faccia lume, che non gli si faccia chiaro, che non gli si dica: se pagate il 10 gli è perchè è giusto, ed eccone le ragioni; io credo che anche in linea di buon senso, anche per quell'appagamento che ognuno desidera nelle sue cose, questo sia un atto di assoluta necessità. Con un linguaggio che si avvolge nel vago non si spiega nulla. Io credo bene che non si vuole un aggravio, ma nemmeno la giustizia si gradisce quando è amministrata in un modo che non si lasci comprendere.

Io dunque prego che si adotti la breve sospensione che ho proposto, certo di fare un bene a tutti, e di non far male al paese: bene a tutti perchè un atto di giustizia debbe avere non solo la certezza di esser tale, ma deve ancora esser pubblico e giustificato in faccia a tutto il mondo.

**CIBRARIO, ministro delle finanze.** Il senatore Musio continua a domandare la sospensione fondandosi sul riflesso che l'esazione dei tributi in Sardegna è in ritardo. Ciò è verissimo, nè mi fa punto meraviglia quando non s'ignora che si debbono pagare tanti tributi inegualmente ripartiti: sicchè i ricchi nella maggior parte dei luoghi vanno esenti, laddove i poveri pagano. Egli è certo che indirizzandosi l'esattore di preferenza ai poveri, e lasciando in disparte i ricchi, i poveri non potendo di più, pagano poco ed anche mal volentieri, perchè vedono che il riparto è ingiusto.

Del resto ho la consolazione di assicurare il signor senatore Musio che da 5 a 6 mesi a questa parte la riscossione dei tributi si è mollissima attivata su tutti i punti dell'isola, e quando questa sarà colpita da una tassa uniforme, che pagheranno tanto i poveri, quanto i ricchi, nè vi sarà alcuno esente, allora si pagherà volentieri.

Il senatore Musio dice che chiede la sospensione perchè le cose non sono abbastanza chiare, perchè occorrono dati più positivi; ma sa egli in che impegnerebbe il Senato? Per avere questi dati positivi occorrono anni ed anni di ricerche; ed intanto come andrà la Sardegna? Converterà continuare nella esazione dell'antica imposta con tutte le sue ineguaglianze, con tutte le sue iniquità.

**MUSIO.** Io domanderei due soli mesi.

*Diverse voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Il ragionamento del senatore Musio tende a far sospendere la discussione di questa legge, perchè se ne possa fare nuovo studio; una tale proposizione sospensiva deve precedere qualunque altra deliberazione del Senato.

Io chieggo se vi ha chi l'appoggi.

(Non è appoggiata.)

Ho l'onore di rileggere gli articoli:

« Art. 1. La contribuzione prediale dell'isola di Sardegna di cui agli articoli 5 e 6 della legge del 15 aprile 1851 è provvisoriamente fissata nella proporzione del decimo del reddito netto dei terreni ed altri beni immobili, che risulterà dal catasto provvisorio ordinato dall'articolo 9 della legge medesima. »

(È approvato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali fissi, di cui all'articolo 6 della legge anzidetta, sono per ora fissati, tanto per i beni rurali, quanto per i fabbricati, nel numero di due per lira di contribuzione principale: uno e mezzo di tali centesimi cederà alle rispettive provincie e divisioni amministrative in

cui viene imposto; ed un altro mezzo centesimo resterà a disposizione del Governo per accordare risarcimento e buonificazioni d'imposte ai contribuenti le cui proprietà fossero gravemente danneggiate da incendi, grandini, inondazioni ed altri infortuni atmosferici. »

(È approvato.)

« Art. 3. La contribuzione prediale coi relativi centesimi addizionali sarà direttamente applicata ai singoli possedimenti ed a ciascun possessore sulla base del reddito censuario imponibile a misura che il catasto di ogni comune risulterà rispettivamente compilato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Pei comuni in cui le operazioni del censimento non fossero ultimate, le quote della contribuzione prediale potranno essere imposte sui risultamenti dell'estimo provvisorio determinato dall'ufficio del censimento, salve le rettificazioni ed i compensamenti dipendenti dalla risoluzione dei richiami di cui all'articolo 11 della legge prementovata. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le proprietà rurali produttive del demanio contribuiranno come quelle dei privati al pagamento delle imposte divisionali, provinciali e comunali in ragione del reddito netto risultante dai nuovi catasti e nella stessa proporzione degli altri stabili del territorio in cui sono situate. »

(È approvato.)

« Art. 6. La quota di canone, livello o censo che i proprietari utili dei beni sono autorizzati a ritenere come rappresentativo dell'imposta prediale afferente al direttario, giusta il disposto dall'articolo 8 della legge anzidetta è fissata nella proporzione che il canone, livello o censo tiene col reddito dei beni risultanti dal catasto provvisorio, in guisa che il proprietario utile ed il direttario sopportino tale imposta nella misura in cui rispettivamente partecipano al reddito del fondo. »

« La ritenzione di parte del canone al titolo anzidetto non è applicabile ai beni di dominio diretto del demanio pubblico

conceduti in enfiteusi in dipendenza del disposto dal regolamento 26 febbraio 1839. »

(È approvato.)

Si potrebbe ora esaurire l'ordine del giorno con relazioni di petizioni. . .

*Varie voci. (Interrompendo) Lo squittinio! lo squittinio!*

**PRESIDENTE.** Si aprirà lo squittinio.

Prima però debbo pregare il Senato a voler radunarsi posdomani, mercoledì, alle ore 2 nella sala delle conferenze per affari di privato servizio del Senato, e quindi alle ore 3 in seduta pubblica per udire una comunicazione del Governo.

Si apre lo squittinio sulla legge per lo stabilimento di una linea telegrafico-elettrica tra Torino e Ciampieri.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	49
Voti favorevoli . . . . .	47
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio per la legge sul mutuo a favore della provincia di Cuneo.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

Si passa ora all'appello nominale per lo squittinio sulla legge per lo stabilimento della contribuzione prediale in Sardegna.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	45
Voti contrari . . . . .	6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.